



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 126 DEL 15/11/2022**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA', DELLA SOSTA E DELLE OCCUPAZIONI IN PIAZZA MAZZINI, VIA TRENTIN, PIAZZA AURORA, VIA FOSCOLO E VIE A QUESTE LIMITROFE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINO DI NATALE 2022-2023".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che dal 25/11/2022 fino al 08/01/2023, piazza G. Mazzini, via S. Trentin, piazza Aurora e via U. Foscolo di questo Lido saranno interessate dalla manifestazione patrocinata dall'Amministrazione Comunale, denominata "JESOLO CHRISTMAS VILLAGE 2022";

Constatato che tale manifestazione comporta per consentire l'allestimento e lo smontaggio dei manufatti necessari per la stessa e quant'altro ad essa collegata, l'occupazione di parte delle piazze e vie sunnominate;

Visto il modello unico della manifestazione, acquisito con protocollo n. 81544 del 28/10/2022

Visto l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 119 del 30/10/2022;

Visto il piano di sicurezza (Safety) predisposto per l'evento in premessa;

Considerato che detta manifestazione comporta considerevole afflusso di persone, tra le quali numerose con limitata o impedita capacità motoria, per cui si ritiene dover favorire la mobilità e la sosta dei veicoli al loro servizio;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 157, 158, 159 e 188 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada ed i relativi riferimenti nel regolamento di esecuzione ed attuazione;

O R D I N A

LIMITAZIONI DI TRAFFICO

1. Che dalle 14:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023 sulla carreggiata centrale di **piazza Mazzini** nel tratto dall'intersezione con via Aleari fino all'intersezione con la via Nievo sia vietata la circolazione a tutti i veicoli.
2. Che dal 25/11/2022 al 08/01/2023, dalle 10:00 alle 24:00 dei giorni festivi e prefestivi e dalle 14:00 alle 24:00 dei giorni feriali, su **via Trentin** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Nievo fino a piazza Aurora, sulla carreggiata centrale di **piazza Aurora** e su **via Foscolo** da piazza Aurora fino a all'intersezione con la via L.B. Alberti sia vietata la circolazione di tutti i veicoli compresi residenti, frontisti e domiciliati.
Eccezione riservata ai soli veicoli di emergenza, di polizia, al servizio di persone con limitata o ridotta capacità motoria di cui all'articolo 188 del Codice della Strada ed ai veicoli di residenti, frontisti o domiciliati solo per motivate ragioni di emergenza questi ultimi **accompagnati** lungo il tragitto da almeno uno degli operatori di safety.
3. Che dal 25/11/2022 al 08/01/2023, nelle fasce orarie escluse dalla regolamentazione riportata al punto precedente, sulle vie sopra elencate sia consentita la circolazione esclusivamente ai residenti, frontisti e domiciliati, ai fornitori di merci e servizi, nonché ai veicoli di emergenza, di polizia ed al servizio di persone con limitata o ridotta capacità motoria di cui all'articolo 188 del Codice della Strada.
4. Che dal 25/11/2022 al 08/01/2023, dalle 10:00 alle 24:00 dei giorni festivi e prefestivi e dalle 14:00 alle 24:00 dei giorni feriali, sulla **via Nievo** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Vicenza e la carreggiata sud di piazza Mazzini e sulla **via Monti** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Gorizia e la carreggiata centrale di piazza Aurora, la circolazione veicolare possa essere vietata a tutti i veicoli con le seguenti eccezioni riservate:
 - a. ai veicoli di emergenza, di soccorso o di polizia;
 - b. ai veicoli al servizio di persone con limitata o ridotta capacità motoria di cui all'articolo 188 del Codice della Strada;
 - c. ai veicoli di aziende private o partecipate, incaricate di un servizio pubblico;
 - d. ai veicoli di associazioni di volontari collaboranti alla manifestazione o al servizio della manifestazione i quali

dovranno esporre in maniera ben visibile, apposito pass rilasciato dall'ufficio commercio di questo Ente;

- e. ai residenti, frontisti o domiciliati nei tratti di strada trattati al presente punto,
- f. ai taxi.

5. Che dalle 00:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023, sulla **via Nievo** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Vicenza e la carreggiata sud di piazza Mazzini, sulla **via Monti** nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Gorizia e piazza Aurora, e sulla **carreggiata est di piazza Aurora** compresa fra le intersezioni con le vie Monti e Treviso la circolazione veicolare si svolga a **senso unico** di marcia con direzione nord verso sud.
6. Che dalle 00:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023, il traffico in circolazione su via Nievo con direzione di marcia sud/nord nel tratto compreso fra l'intersezione con la **via Zara** e la carreggiata sud di piazza Mazzini venga deviato a destra verso via Aleardi.
7. Che dalle 00:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023, sulla **via Bafile** venga vietato il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, agli autobus, ai caravan ed agli autocaravan sul tratto della via ad ovest della intersezione con la via Largo Augustus. Della limitazione dovrà essere segnalato adeguato preavviso distanziometrico sulla stessa via Bafile in corrispondenza della intersezione con la piazza Brescia. Eccezione espressa per i soli veicoli di servizio urbano turistico (trenini gommati).

DIVIETI DI SOSTA / DIVIETI DI SOSTA E FERMATA

8. Che dalle 00:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023, sulla carreggiata centrale di **piazza Mazzini** nel tratto dall'intersezione con via Aleardi fino all'intersezione con la via Nievo, su **via Trentin** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Nievo fino a piazza Aurora, sulla carreggiata centrale di **piazza Aurora** e su **via Foscolo** da piazza Aurora fino a all'intersezione con la via L.B. Alberti sia vietata la sosta a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti.

Nei periodi indicati al precedente punto 3., sarà consentita la sosta ai soli veicoli di fornitori di merci e servizi.

9. Che dalle 00:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023, sui tratti di strada di seguito elencati possano essere posati sulla carreggiata manufatti in calcestruzzo tipo **"new jersey"** secondo la disposizione prevista dal piano di safety, allo scopo di produrre una sensibile diminuzione della velocità dei veicoli in transito e che in presenza ed in prossimità di questi, siano permanentemente vietate la sosta e la fermata con rimozione dei veicoli a spese degli inadempienti su:
 - a. via **Bafile** nel tratto compreso tra l'intersezione con via Aleardi e l'accesso carrabile alla struttura ricettiva insegna "Hotel Cambridge" recuperando, osservato il posizionamento dei manufatti in adiacenza alla farmacia insegna "Farmacia Mazzini", lo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone con limitata o ridotta capacità motoria immediatamente ad est dell'accesso carrabile alla struttura ricettiva insegna "Hotel Cambridge";
 - b. via **Nievo** nel tratto compreso tra il civico 25 (P.E. "Antonella") e l'intersezione con la carreggiata sud di Piazza Mazzini;
 - c. via **Oriani**, via **Zanella**, via **Costanzo** e via **Carducci** nei rispettivi tronchi stradali compresi fra le intersezioni con la via Vicenza a nord e la via Zara a sud;
 - d. via **Monti** nel tratto compreso tra l'angolo nord ovest del civico 28 (Hotel Colonna) e l'intersezione con piazza Aurora;
 - e. **carreggiata est di piazza Aurora** dall'intersezione con via Trentin fino al civico 5;
 - f. via **Foscolo** nel tratto compreso tra il civico 6 e l'intersezione con la via Alberti.

Le installazioni dovranno essere opportunamente segnalate ed evidenziate come indicato alla Figura II 471 art. 175 dell'allegato al Titolo II del DPR 495/1992.

10. Che dalle 00:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023, sull'area di parcheggio con disposizione a pettina esistente al lato ovest della **carreggiata est di piazza Aurora**, la sosta sia permanentemente vietata a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti, ad eccezione dei mezzi al servizio di persone con limitata o ridotta capacità motoria di cui all'articolo 188 del Codice della Strada all'interno degli stalli appositamente segnalati e dei mezzi al servizio della manifestazione i quali dovranno esporre in maniera ben visibile apposito pass rilasciato dall'ufficio comunale competente all'interno dei restanti stalli.

PISTA CICLABILE

11. Che dalle 00:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023, venga sospesa la validità ed oscurata la segnaletica di regolamentazione dell'esistente percorso ciclabile, su via Bafile nel tratto dall'intersezione con Largo Augustus fino all'intersezione con via Aleardi, sulla carreggiata centrale di piazza Mazzini nel tratto dall'intersezione con via Aleardi fino all'intersezione con la via Nievo, sulla via Trentin nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Nievo fino a piazza Aurora e sulla carreggiata centrale di piazza Aurora e sulla via Foscolo da piazza Aurora fino a all'intersezione con la via L.B. Alberti.

DISCO ORARIO E CARICO/SCARICO

12. Che dalle 00:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023, all'interno dei preesistenti stalli di sosta sulle vie di seguito elencate, la sosta venga regolamentata con disco orario dalle 08:00 alle 20:00 per il tempo massimo di 60 minuti:
 - a. via Nievo nel tratto compreso fra l'intersezione con via Vicenza e il civico 25 (P.E. "Antonella");

- b. via Vicenza;
 - c. via Bafile nel tratto compreso fra l'intersezione con Largo Augustus l'accesso carrabile alla struttura ricettiva insegna "Hotel Cambridge";
 - d. carreggiata SUD di piazza Mazzini;
 - e. via Zara;
 - f. carreggiata sud di piazza Aurora;
 - g. lato est della carreggiata EST di piazza Aurora nel tratto da via Zara fino al civico 5;
 - h. via Treviso nel tratto compreso fra piazza Aurora e l'intersezione con via Alberti.
13. Che dalle 00:00 del 25/11/2022 alle 24:00 del 08/01/2023, vengano ricavati sul lato ovest della carreggiata di via Aleardi, in adiacenza e con soluzione di continuità ai preesistenti, stalli di sosta riservata al carico e scarico di merci per una lunghezza di m. 10,00.

FERMATE SERVIZIO URBANO TURISTICO

14. Che dal 26/11/2022 al 08/01/2023, vengano istituite le seguenti aree di fermata per la salita e discesa dei passeggeri del servizio urbano turistico e che in corrispondenza di queste, per uno sviluppo di m. 15,00 venga vietata la sosta a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti nella fascia oraria dalle 10:00 alle 19:00:
- a. Via Nazario Sauro in adiacenza a Piazzetta Jesolo fronte biblioteca civica;
 - b. Via Piave Vecchio in corrispondenza dell'accesso all'area di parcheggio parco commerciale "Giardini di Jesolo";
 - c. Via Piave Vecchio in corrispondenza del civico 10, fronte P.E. all'insegna "Miravalle" alla fermata del trasporto urbano utilizzabile per la sola discesa a richiesta dei passeggeri interessati;
 - d. Via Andrea Bafile in corrispondenza della piazza Brescia;
 - e. Via Aleardo Aleardi a nord dell'intersezione con via Alessandro Volta, fronte P.E. all'insegna "da Pino";
 - f. Via Monti presso la fermata del trasporto urbano sita alla rotatoria con via Ippolito Pindemonte;
 - g. Via Aquileia in corrispondenza della fermata del trasporto urbano esistente all'altezza di piazza Brescia o in alternativa, sulla carreggiata est via XXIII Martiri in adiacenza all'edificio al civico 100 di via Aquileia – ufficio postale.

Le fermate sopra individuate, potranno essere evidenziate da idonea segnaletica verticale di indicazione turistica.

ALTRE DISPOSIZIONI

15. Che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.
16. Che in deroga alle limitazioni indicate al punto 2. del presente provvedimento, qual ora in occasione di avverse condizioni meteorologiche se ne ravvisi la possibilità, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo consentire il ripristino della circolazione veicolare a favore di residenti, frontisti e domiciliati i quali dovranno in ogni caso percorrere il percorso più breve per raggiungere le proprie destinazioni o per uscire dall'area riservata alla manifestazione.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È abrogata ogni altra disposizione di diversa disciplina della sosta nei tratti interessati e/o in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.